

CONVENZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Carboni Gianfranco, di seguito denominato professionista, nato a Oristano il 26/09/1968 ed ivi residente in via L. Pirandello n. 39, Codice Fiscale (CRB GFR 68P26 G113 L)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali mediche presso il Presidio Dipendenze della Casa di Reclusione di Is Arenas- Arbus e nelle diverse sedi in cui si articola il Servizio Dipendenze (SerD) della Asl 6 di Sanluri, al Dr. Gianfranco Carboni, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Oristano al n. 819 del 16.12.1996 ed in possesso dei requisiti di legge relativi alla Specializzazione in Farmacologia.

Nello specifico il professionista si impegna ad eseguire le seguenti tipologie di attività:

1. provvedere alle esigenze terapeutiche e diagnostiche dei detenuti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche.
2. redazione certificati dello stato di dipendenza;
3. predisposizione di proposte di programmi terapeutici riabilitativi per gli eventuali benefici di cui al D.P.R. 309/90, in raccordo con il Servizio Socio Educativo dell'Istituto Penitenziario, con il SerD aziendale e altri Enti Ausiliari di cui al citato decreto;
4. predisposizione certificati da consegnarsi ai detenuti all'atto di scarcerazione da cui risultino diagnosi e terapie praticate;
5. provvedere alle esigenze cliniche e di laboratorio per la prevenzione, l'accertamento ed il monitoraggio, terapia degli stati di dipendenza e patologie correlate;
6. somministrazione dei farmaci stupefacenti con gestione dei relativi registri di carico-scarico, nonché dei relativi approvvigionamenti presso il SerD di Guspini, di concerto con il Direttore

ASLSanluri

dell'Istituto Penitenziario;

7. rendicontazione scritta trimestrale da inoltrarsi al Direttore del SerD di Guspini relativa ai dati epidemiologici dei detenuti con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Articolo 3

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di massima pari a **n. 38 (trentotto) ore settimanali**, concordando con il Responsabile del Serd Aziendale il numero, l'articolazione degli accessi e la durata degli stessi in relazione alle esigenze del suddetto servizio.

Articolo 4

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo orario, di **€. 31,65 (trentuno/65)**, al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura e previa verifica da parte del Responsabile del SerD Aziendale attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista s'impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

Articolo 5

L'incarico, decorrente dalla data del **01 gennaio 2016**, avrà durata fino alla data di assunzione a tempo determinato/indeterminato di un dirigente medico di farmacologia clinica e/o fino alla conclusione delle procedure per il conferimento degli incarichi della Medicina dei Servizi e della Specialistica, e comunque non avrà efficacia oltre la data del **31 dicembre 2016**, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza

ASLSanluri

indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

E' fatta salva la possibilità che il rapporto contrattuale in aprola cessi anticipatamente in ragione dell'emanazione di provvedimenti regionali di accorpamento della Asl 6 di Sanluri ad altro Ente del SSR.

Articolo 6

Il professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 8

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 10

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 11

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni eventualmente verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.12 articoli.

Sanluri, _____

Il Professionista
Dr. Gianfranco Carboni

Il Commissario Straordinario Asl 6 Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua
